



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO  
Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 5

AN N° 109 Registro Serie 3 1, 2 GEN, 202



**CONFCONSUMATORI**  
CONFEDERAZIONE  
GENERALE DEI  
CONSUMATORI

**FEDERAZIONE REGIONALE LOMBARDA**

Via De Amicis 17 ; 20123 Milano  
Tel: 02-50030886; Fax 02-58104162  
[lombardia@confconsumatori.it](mailto:lombardia@confconsumatori.it)  
[confconsumatorilombardia@pec.it](mailto:confconsumatorilombardia@pec.it)

**CONFCONSUMATORI APS – FEDERAZIONE REGIONALE Lombardia**

**STATUTO REGIONALE**

**Art.1 – Denominazione e sede sociale**

L'associazione "Confconsumatori APS - Federazione Regionale Lombardia", Associazione di Promozione Sociale ("APS") ed Ente del Terzo Settore ("ETS") è un'associazione di consumatori ed utenti, indipendente, che ha sede in Milano via De Amicis 17.

L'associazione aderisce a livello nazionale, essendone un'articolazione regionale, alla Confconsumatori APS (associazione riconosciuta a livello nazionale secondo l'articolo 137 codice del consumo), accettandone espressamente lo statuto, i principi ispiratori, gli obiettivi, le linee guida e le direttive.

È un'associazione senza scopo di lucro, non riconosciuta come persona giuridica secondo gli articoli 36 e segg codice civile, con organizzazione interna ispirata a criteri democratici ed è inoltre associazione apartitica e di promozione sociale.

Gli organi associativi potranno indicare nella denominazione dell'associazione la qualifica di Associazione di Promozione Sociale ("APS") o Ente del Terzo Settore ("ETS") ed utilizzarla negli atti, nella corrispondenza e nei rapporti con i terzi .

In breve potrà denominarsi anche come Confconsumatori Lombardia APS.

La sede sociale potrà variare per decisione del Consiglio Direttivo, sempre nell'ambito della Regione Lombardia

L'assemblea, in qualsiasi momento, con le maggioranze ed il rispetto delle norme di legge potrà deliberare la trasformazione in persona giuridica.

**Art.2 – Oggetto, finalità, obiettivi, durata**

La "Confconsumatori APS – Federazione Regionale Lombardia", avente durata illimitata, non ha fini di lucro, non può distribuire – direttamente o indirettamente – utili, e svolge la propria attività avvalendosi principalmente della collaborazione volontaria dei propri associati ed opera esclusivamente sul territorio della Regione Lombardia. Essa si propone come scopo esclusivo la

CONFCONSUMATORI  
FEDERAZIONE REGIONALE LOMBARDA  
Via De Amicis, 17 20123 Milano

tutela dei consumatori e utenti, come meglio specificato nello Statuto nazionale, perseguendo finalità di solidarietà sociale; è, inoltre, associazione apartitica, di promozione sociale ai sensi del D. Lgs 117/17 e successive modifiche che svolge attività di promozione ed utilità sociale a favore degli associati e di terzi.

A tale scopo la Federazione potrà effettuare tutte le attività previste dallo Statuto di Confconsumatori Nazionale ed in particolare:

Confconsumatori federazione Regionale Lombardia si propone, come scopo esclusivo, la rappresentanza e la tutela dei consumatori intesi, conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria, come cittadini, soggetti del mercato, acquirenti di beni e servizi, risparmiatori, interlocutori della Pubblica Amministrazione e di imprese private, fruitori del patrimonio artistico e ambientale, turisti e viaggiatori, utenti di servizi pubblici e privati, ecc.

L'associazione opera ai sensi dell'art. 137 del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, nonché ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera w) del D.Lgs. 117/17.

Ciò premesso, Confconsumatori persegue, anche attraverso il ricorso ad azioni giudiziarie, individuali e collettive, le finalità riportate nel seguente elenco, da intendersi esemplificativo, e tutte quelle ad esse connesse o collegate o comunque inerenti all'obiettivo della tutela del consumatore:

- a) tutela dei diritti e degli interessi legittimi e diffusi delle persone nei confronti delle imprese e delle Pubbliche Amministrazioni della Regione Lombardia.
- b) difesa del consumatore - utente nei rapporti con le Aziende pubbliche o private produttrici, distributrici ed erogatrici di beni e servizi, locali e nazionali, per ottenere efficienza, economicità e rispetto degli standard qualità; difesa dell'interesse individuale e collettivo alla trasparenza, correttezza, equità dei contratti;
- c) difesa e tutela dei diritti e degli interessi, sia individuali sia collettivi, dei consumatori e utenti, nella loro qualità di risparmiatori, investitori o contribuenti, che acquistino o comunque fruiscono di prodotti e servizi bancari, creditizi, finanziari, assicurativi e postali, attraverso la vigilanza sul mercato mobiliare ed immobiliare, nonché il ricorso ad azioni giudiziarie in tutte le ipotesi atte a ledere direttamente o indirettamente il regolare funzionamento dei mercati ed il diritto del cittadino a corrette comunicazioni circa le condizioni economiche dei relativi prodotti e servizi;
- d) tutela di pluralismo, obiettività e trasparenza dell'informazione e della comunicazione, anche pubblicitaria in qualunque modo resa, finalizzata alla promozione, distribuzione e vendita di beni e servizi;
- e) accesso e utilizzo sicuro per i cittadini delle tecnologie di trasmissione e comunicazione dati, nel rispetto delle normative vigenti in materia di regolamentazione, trasparenza e garanzie degli utenti, nonché dei dati personali e della tutela dei minori;
- f) tutela della salute delle persone, anche nei casi di frodi alimentari o di immissione sul mercato di prodotti contraffatti, adulterati o nocivi, e dei diritti del malato e della sua famiglia, anche nei rapporti con le strutture sanitarie pubbliche e private e con le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi connessi alla salute delle persone;
- g) difesa del patrimonio artistico ed ambientale, anche promuovendo una cultura per la fruizione consapevole e sostenibile delle risorse naturali e dei beni culturali;
- h) tutela di bambini, anziani, disabili, immigrati nel territorio della Regione Toscana e di persone economicamente svantaggiate;

- i) ricerca di intese e sottoscrizione di convenzioni con altre associazioni, enti, circoli e comunque con soggetti, senza scopo di lucro, che condividono le finalità di promozione e difesa dei diritti del cittadino consumatore;
- j) Realizza eventualmente, ex art. 6, comma 1 del D.Lgs. 117/17, attività diverse da quelle sopra indicate a patto che siano strumentali e secondarie alle attività di interesse generale e svolte a norma di legge. Il Consiglio direttivo potrà individuare le attività diverse esperibili.
- l) rappresentare gli interessi legittimi e le legittime istanze dei cittadini consumatori presso la Regione Lombardia e presso ogni altro ente locale e pubblica amministrazione della Regione Lombardia.

2.4. Per raggiungere gli scopi sociali, Confconsumatori:

- a) promuove iniziative di studio e ricerca dirette alla realizzazione di singoli obiettivi;
- b) promuove e realizza l'informazione e la formazione del cittadino e del personale docente, mediante la pubblicazione di materiale divulgativo, corsi e seminari, siti web, periodici e giornali anche on line;
- c) promuove ed esercita azioni civili e penali di rappresentanza e di tutela dei consumatori nelle sedi giudiziarie civili, amministrative e penali e dinanzi alle Autorità di garanzia.
- d) promuove, ai sensi del Codice del consumo azioni a tutela degli interessi collettivi;
- e) stipula convenzioni e protocolli d'intesa con altre associazioni e organizzazioni per assicurare servizi ai soci e rafforzare la propria base associativa;
- f) assume ogni altra iniziativa utile a livello regionale e territoriale per il raggiungimento degli scopi statutari;
- g) promuove la formazione di proprie strutture territoriali all'interno del territorio della regione toscana.
- h) può, inoltre, stabilire forme di collaborazione, conservando piena autonomia, con associazioni a carattere e locale, istituzioni culturali e scientifiche ed altri enti pubblici o privati.

### **Art. 3 – Associati**

Chiunque ha la facoltà di associarsi a Confconsumatori APS purché condivida le finalità espresse nel presente Statuto e in quello Nazionale e ne rispetti le disposizioni nonché le decisioni degli organi Statutari.

L'iscrizione comporta l'accettazione delle norme statutarie ed il versamento della quota associativa.

I soci di Confconsumatori APS Lombardia diventano automaticamente soci effettivi di Confconsumatori nazionale.

Per quanto riguarda i diritti ed i doveri dei soci, nonché per le modalità di recesso o di espulsione, si fa riferimento allo Statuto nazionale di CONFCONSUMATORI APS.

Gli associati hanno diritto di accedere, alle informazioni e di consultare la documentazione dell'associazione.

### **Art. 4 – Organi della federazione**

Sono organi della "Confconsumatori APS Toscana."

- 1) l'Assemblea generale degli associati,

- 2) il Consiglio direttivo regionale,
- 3) il Presidente;
- 4) il Presidente Onorario;
- 5) l'Organo di controllo

Possono essere eletti nelle cariche sociali, ad eccezione dell'organo di controllo, esclusivamente gli associati.

#### **Art. 5 - Assemblea generale degli associati**

L'Assemblea generale di Confconsumatori APS LOMBARDIA che è costituita dai delegati democraticamente eletti su base provinciale, si riunisce in via ordinaria ogni anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta lo reputi necessario il Presidente o il Consiglio direttivo per sua iniziativa o su richiesta di almeno 1/10 degli iscritti. L'Assemblea può tenersi presso la sede regionale oppure presso una qualunque delle sedi periferiche o in altro luogo che si ritenga opportuno, comunque all'interno del territorio della Regione Lombardia.

Con apposito regolamento l'organo d'amministrazione provvede a disciplinare lo svolgimento delle assemblee dei soci su base provinciale, in cui l'associazione ha una propria sede operativa, attraverso le quali vengono eletti gli aventi diritto a partecipare all'assemblea generale.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente mediante e-mail o WhatsApp inviata alle strutture/delegazioni/sedi provinciali, con 10 giorni di preavviso, indicando esplicitamente l'ordine del giorno ed il luogo della riunione, inoltre copia dell'avviso è pubblicata sul sito internet dell'associazione ed affissa presso la sede regionale.

L'avviso resterà affisso fino alla data prevista per la riunione. Entro 7 giorni dalla data di convocazione. I coordinatori nominati su basi provinciali (come appresso verranno individuati nel presente statuto) provvedono allo svolgimento delle assemblee provinciali che eleggono i soci aventi titolo a partecipare all'assemblea generale, in ragione di un delegato per ogni 100 associati, o residenti nella provincia. Qualora il numero degli iscritti residenti in una provincia sia inferiore a 100, in presenza di una sede periferica, compete comunque l'elezione di un delegato assembleare.

I delegati eletti nelle assemblee provinciali hanno titolo di partecipare all'assemblea generale per un anno solare dalla loro elezione (qualora quindi nello stesso anno solare si provveda alla convocazione di più assemblee anche straordinarie queste sono formate dai medesimi delegati).

I delegati partecipano personalmente all'assemblea ovvero possono conferire delega a qualsiasi altro delegato avente titolo a partecipare.

Le deleghe devono avere forma scritta e devono essere depositate od inviate a mezzo posta elettronica presso la sede dell'associazione.

Ciascun partecipante all'assemblea può rappresentare al massimo altri 5 delegati, o comunque il numero massimo di delegati previsto dalla legge.

L'Assemblea ha tutti i poteri e li esercita a maggioranza semplice di voti, salvo per eventuali modifiche statutarie o per le decisioni inerenti allo scioglimento.

Per il computo dei voti si tiene conto delle deleghe ricevute da ciascun partecipante.

L'Assemblea in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione non è previsto alcun numero legale; questa può essere convocata anche nello stesso giorno a distanza di un'ora dalla prima convocazione.

Per le deliberazioni di modifica dello Statuto, l'Assemblea è valida in prima convocazione con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto a partecipare, in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto, in terza convocazione (che può essere convocata nello stesso giorno delle prime due, da tenersi quando sia decorsa almeno un'ora dalla seconda), con la presenza di almeno un terzo degli aventi diritto.

Per lo scioglimento anticipato dell'associazione, si applicano le norme del Codice Civile e/o del decreto legislativo 117/2017.

L'Assemblea delibera, su qualsivoglia materia ivi comprese le modificazioni dello statuto, a maggioranza semplice dei suoi componenti.

In particolare l'Assemblea ha il compito di:

- a) stabilire le linee programmatiche dell'associazione;
- b) approvare annualmente, entro il 31 marzo di ogni anno, il rapporto dell'attività ed il rendiconto economico-finanziario e/o il bilancio preventivo e consuntivo presentato dal Presidente;
- c) eleggere, tra gli associati regolarmente iscritti all'associazione, il Presidente, il Consiglio direttivo ed eventualmente l'Organo di controllo, alle rispettive scadenze;
- d) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- e) approvare annualmente i bilanci o rendiconti economici, preventivi e consuntivi, predisposti dal consiglio direttivo.
- f) fissare eventuali compensi per il presidente e del consiglio direttivo nella misura massima prevista dalla normativa del terzo settore.

Qualora per esigenze sanitarie o circostanze eccezionali l'assemblea generale non possa svolgersi in presenza degli aventi diritto a parteciparvi il Presidente, o chi ne fa le veci, può convocarla in modalità a distanza attraverso l'utilizzo di una piattaforma informatica o altro, con le modalità operative che saranno disciplinate dal Regolamento attuativo del presente statuto che verrà approvato dal consiglio direttivo regionale.

La verbalizzazione delle assemblee avviene a cura del Presidente coadiuvato da altro partecipante, eletto dall'assemblea, con funzioni di segretario verbalizzante.

#### **Art. 6 – Consiglio direttivo regionale**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da un minimo di 2 consiglieri ad un massimo di 5 consiglieri. Il numero dei consiglieri è determinato, con apposita votazione, dall'assemblea generale in occasione del rinnovo delle cariche sociali.

Il regolamento attuativo dello statuto disciplina le modalità operative di elezioni dei consiglieri.

In caso di dimissioni anticipate di uno o più consiglieri il Presidente convoca assemblea straordinaria al fine di sostituire i dimissionari. L'assemblea dovrà tenersi entro 30 giorni qualora venga a mancare la metà dei consiglieri eletti, altrimenti potrà tenersi entro un anno solare dalle dimissioni. I consiglieri eletti in sostituzione dei dimissionari dureranno in carica sino alla scadenza naturale del consiglio precedentemente eletto.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte all'anno e può essere convocato su iniziativa del Presidente, oppure da 2 due consiglieri.

Il Consiglio Direttivo delibera su ogni materia che non sia di specifica competenza dell'Assemblea generale degli associati.

Il consiglio è validamente convocato con la presenza della metà dei suoi componenti.

Tutte le votazioni del consiglio direttivo avvengono in forma palese. Ogni decisione viene assunta a maggioranza semplice dei partecipanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

In particolare ha il compito di:

- a) approvare e ratificare l'attività del Presidente;
- b) promuovere le iniziative utili al raggiungimento dello scopo associativo, ivi comprese le eventuali azioni giudiziarie, sia come parte attrice o ricorrente che come parte convenuta o resistente ovvero la costituzione di parte offesa, danneggiata e civile nei processi penali, di rilevanza provinciale o regionale, previa informazione del Presidente.
- c) verificare l'operato dei singoli membri delegati di curare l'organizzazione nelle province in cui esistono sedi periferiche.
- d) disciplinare, ove necessario, le attività associative con apposito regolamento.
- e) approvare e modificare il regolamento attuativo del presente statuto.
- e) approvare la sottoscrizione di protocolli d'intesa con associazioni, enti, organismi con finalità compatibili con quelle di Confconsumatori Lombardia APS.
- f) nomina i rappresentanti dell'associazione, su proposta del Presidente, in seno ad organismi pubblici o privati.
- g) coadiuvare il Presidente nella redazione dei rendiconti o bilanci consuntivi e preventivi.
- h) eleggere, al suo interno, il Vice Presidente
- i) determinare gli importi massimi dei rimborsi spesi che competono ai consiglieri ed ai soci volontari per le attività che essi svolgono in favore dell'associazione, nonché autorizzare rimborsi forfettari per spese non documentabili. Il tutto nei limiti delle normative tributarie e del terzo settore.

Il consiglio è convocato senza particolari formalità, anche a mezzo semplice mail ed in caso d'urgenza anche telefonicamente, si riunisce presso la sede dell'associazione ovvero in altre sedi periferiche.

Le riunioni del consiglio possono svolgersi sia con la presenza personale dei suoi componenti che in collegamento telematico a distanza di tutti o parte dei suoi componenti.

Qualora non sia nominato un segretario amministrativo il Presidente nomina di volta in volta un componente del consiglio stesso o anche altro semplice socio dell'associazione per la verbalizzazione delle sedute.

#### **Art. 7 – Presidente e Vicepresidente**

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea con votazione diretta ed autonoma rispetto al consiglio direttivo; ciascun socio, in regola col versamento della quota associativa, può candidarsi per la carica e viene eletto il candidato che raggiunge il maggior numero dei voti espressi (tenuto conto delle deleghe) in seno all'assemblea.

Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione per gli atti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Per specifici incarichi la rappresentanza dell'associazione può essere conferita a qualsiasi altro associato con procura.

In particolare il Presidente ha il compito di:

- a) curare i rapporti con le istituzioni regionali;

b) promuovere l'apertura di sedi periferiche e sportelli locali (presso i quali assistere ed informare i cittadini consumatori) e coordinarne l'attività, nominando in ogni provincia in cui è presente una sede operativa e nella quale si è raggiunto un numero minimo di 50 associati, un delegato provinciale con le modalità appresso indicate nel presente statuto.

c) esercitare in caso di urgenza o inattività i provvedimenti del Consiglio Direttivo;

d) convocare le assemblee generali e le riunioni del Consiglio Direttivo;

e) predisporre il rendiconto economico-finanziario e la relazione annuale sulle attività;

f) nominare, se lo ritiene opportuno, il Segretario amministrativo ed il tesoriere dell'associazione che

agiscono sotto la diretta responsabilità del presidente stesso;

f) nominare difensori e procuratori dell'associazione in tutti i procedimenti civili, penali ed amministrativi di rilevanza provinciale o regionale

g) aprire conti correnti bancari o postali e accendere prestiti e finanziamenti bancari o postali;

h) presiedere il Consiglio direttivo regionale e l'assemblea dei soci, fissandone l'ordine del giorno.

i) comunicare annualmente al Presidente nazionale Confconsumatori gli aggiornamenti all'elenco soci.

l) assumere il personale dipendente occorrente all'attività dell'associazione nonché conferire incarichi di collaborazione o consulenza professionale e/o continuativa e/o occasionale.

Il Vicepresidente, ove eletto dal consiglio direttivo (ovvero, in mancanza di esso, il consigliere anziano d'età) sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o assenza di quest'ultimo. In caso di dimissioni del Presidente, ne assume i poteri fino alla successiva Assemblea generale che dovrà essere convocata dal medesimo entro 180 giorni. Tuttavia in tal caso la durata del mandato del nuovo presidente è la stessa del consiglio direttivo.

Il Vicepresidente esercita, inoltre, le funzioni delegategli dal Presidente o dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario, ove nominato, redige i verbali delle riunioni, cura l'aggiornamento dell'elenco dei soci e mantiene i contatti fra gli organi, agevolando il coordinamento e lo svolgimento delle riunioni. Inoltre il Segretario coadiuva il Presidente nella propria funzione.

Al presidente compete comunque il rimborso di tutte le spese, ivi comprese quelle di viaggio, sostenute nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **Art. 8 – Organo di controllo**

L'assemblea potrà, volontariamente, nominare uno o più revisori contabili che abbiano la qualifica di Revisore Contabile, nonché rispettivamente uno o due supplenti. Nominerà, se previsto dalla legge un organo di controllo anche monocratico avente le funzioni ed i requisiti di cui all'art. 30 del D.LGS. 117/17 che svolgerà anche l'attività di revisione dei conti. Pertanto i membri dell'organo di controllo dovranno essere iscritti nel registro dei revisori legali.

L'organo così nominato dura in carica quanto il Consiglio direttivo e viene eletto contestualmente al medesimo e non decade in caso di rinnovo anticipato di quest'ultimo.

In particolare il Revisore o il Collegio dei revisori ha il compito di accertare la regolarità delle scritture contabili dell'associazione.

Il Consiglio direttivo può deliberare un compenso per i componenti dell'organo di controllo.

#### **Art. 9 – Sedi periferiche e coordinatori provinciali**

Il Presidente, su parere favorevole o proposta del consiglio direttivo, provvede all'apertura delle sedi periferiche dell'associazione all'interno del territorio della Regione Lombardia.

Qualora all'interno di un territorio provinciale venga superato il numero di 50 associati il presidente provvede alla nomina di un coordinatore provinciale che ha il compito di svolgere l'attività materiale e la rappresentanza istituzionale dell'associazione su base provinciale, organizzare e presiedere d'intesa col Presidente le assemblee provinciali di cui all'articolo 5, curare le attività informative e di assistenza dei soci dei consumatori su base provinciale, allestire e gestire eventuali sportelli, organizzare e coordinare l'attività dei soci volontari, concorre pertanto su base locale allo sviluppo dell'associazione ed al raggiungimento degli scopi ed obiettivi dell'associazione.

La nomina del Presidente tuttavia, sia pure immediatamente efficace, sarà sottoposta alla ratifica dell'assemblea degli associati da svolgersi su base provinciale entro 180 giorni dalla nomina del coordinatore. In tal caso l'assemblea potrà soltanto ratificare o non ratificare la nomina del presidente. In caso di rigetto della nomina del Presidente l'assemblea degli associati, svolta su base provinciale, dovrà eleggere un nuovo coordinatore con una maggioranza qualificata ovvero col voto favorevole della maggioranza degli associati residente nella provincia interessata. In difetto di elezione da parte dell'assemblea provinciale resta efficace e valida la nomina del presidente.

Il Presidente con provvedimento scritto potrà revocare o sostituire i coordinatori provinciali per gravi carenze organizzative, per carenza di associati, per carenza di valida ed efficace attività per violazioni del presente statuto, dello statuto nazionale Confconsumatori, per violazione delle direttive espresse dal consiglio direttivo regionale della Confconsumatori Lombardia APS ovvero di quelle espresse dal consiglio direttivo nazionale Confconsumatori APS, nonché per incompatibilità.

Il regolamento attuativo dello statuto disciplina le modalità operative di svolgimento delle assemblee provinciali.

I coordinatori provinciali non hanno natura di carica sociale ma sono individuati esclusivamente come facilitatori ed organizzatori dell'attività dell'associazione sul territorio della Regione Lombardia, tuttavia i medesimi potranno essere scelti soltanto tra gli associati.

In caso di strutture provinciali particolarmente complesse il coordinatore, di concerto col presidente, potrà nominare uno o più vice coordinatori.

#### **Art. 10 – Incompatibilità**

Non possono ricoprire cariche sociali persone che si trovino nelle condizioni ostantive previste dal Codice del consumo.

Chi ricopre cariche sociali deve rispettare le norme previste dal Codice di comportamento approvato dal Consiglio direttivo nazionale della CONFCONSUMATORI nazionale, cui la presente associazione aderisce.

## **Art. 11 - Esercizio sociale**

I competenti organi predispongono ed approvano annualmente il rendiconto finanziario delle entrate e delle uscite sociali; è facoltativa la presentazione di un bilancio preventivo. Gli esercizi finanziari si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. I rendiconti rimangono depositati nella sede sociale nei 10 giorni che precedono l'Assemblea a disposizione degli associati che ne presentano istanza. Copie del rendiconto potranno essere distribuite solamente dopo l'approvazione e dietro rimborso delle spese.

Il Bilancio sociale, è redatto ed approvato ogni anno dal consiglio direttivo, qualora la legge lo preveda, secondo le linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dall'Associazione.

Il Bilancio sociale è pubblicato e divulgato secondo le norme di legge.

## **art. 12 – Rapporti amministrativi e finanziari con Confconsumatori Nazionale**

L'Associazione regionale ha piena autonomia finanziaria e amministrativa nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In caso di recesso o di esclusione la Federazione conserva tutte le disponibilità del suo patrimonio e la titolarità delle obbligazioni assunte.

La Federazione regionale riconosce i poteri di commissariamento e di esclusione e, più in generale, il potere di intervento e di controllo degli organi nazionali, secondo quanto previsto dallo Statuto nazionale; è altresì tenuta a trasmettere agli organi nazionali della Confconsumatori, entro il 31 marzo di ogni anno od entro il termine fissato dagli organi della CONFCONSUMATORI nazionale, tutti i documenti e le informazioni amministrative-finanziarie, come previsto dallo statuto e/o dai regolamenti nazionali.

## **Art. 13 – Entrate e patrimonio sociale**

Le entrate della Federazione sono costituite dalle quote di iscrizioni degli associati, da ogni ulteriore contributo volontario o donazioni effettuate dagli associati, dagli eventuali contributi pubblici e privati e da ogni altra entrata connessa allo svolgimento delle attività sociali.

È vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la distribuzione non sia imposta dalla legge. Gli avanzi o utili dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

## **Art. 14 – Scioglimento**

In caso di scioglimento della Federazione il patrimonio va destinato, mediante delibera dell'Assemblea straordinaria, alla Confconsumatori Nazionale ovvero CONFCONSUMATORI APS, oppure, in caso di inesistenza della stessa, ad altre associazioni APS (od altri enti del terzo settore sempre senza scopo di lucro) senza scopo di lucro aventi le medesime finalità di tutela e assistenza dei consumatori e degli utenti, previo parere degli organismi del RUNTS.

## **art. 15 – Controversie tra organi ed associati**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra organi dell'associazione e/o tra associati sarà decisa esclusivamente dal Comitato di Garanzia istituito a livello nazionale dalla federazione nazionale CONFCONSUMATORI APS secondo lo statuto nazionale dell'associazione.

### **Articolo 16 - Disposizioni finali**

Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni statutarie e regolamentari della Confconsumatori nazionale nonché la vigente normativa.

Il presente statuto si intende modificato da eventuali successive modifiche dello Statuto nazionale.

### **Articolo 17 - Disposizioni transitorie, provvisorie e ricognitive.**

La Federazione Lombarda di Confconsumatori è costituita in Lombardia da almeno il 2002  
L'associazione è già munita del codice fiscale.

### **Articolo 18 - Raccordo con lo statuto nazionale Confconsumatori APS**

Ai fini della partecipazione all'Assemblea generale nazionale di Confconsumatori i coordinatori provinciali nominati a norma dell'articolo 10 del presente statuto sono equiparati ai membri di diritto (presidenti di federazioni provinciali) previsti dallo statuto nazionale e le assemblee territoriali, sopra previste, sono gli organi deputati alla nomina degli aventi diritto alla partecipazione all'assemblea generale nazionale secondo lo Statuto nazionale.

Milano, 29 novembre 2022